

## **TI\_GERICHTE 42.2015.25 vom 24. August 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2015.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2015.25)

FR: TI\_GERICHTE 42.2015.25 du 24 août 2016

IT: TI\_GERICHTE 42.2015.25 del 24 agosto 2016

### **Regeste**

Indennità di perdita di guadagno durante il servizio militare ("scuola reclute" e "ferma continua"). A ragione la Cassa ha considerato assicurato "persona senza attività lucrativa"

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

#### **E. 2**

.

#### **E. 2.3**

STF 9C\_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013) - l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a OIPG. Ferme queste premesse, l'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG stabilisce che colui il quale prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo, e meglio di almeno un anno o di durata indeterminata (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C\_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013). In tale ipotesi giusta l'art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG l'indennità è calcolata sulla base del salario che l'assicurato avrebbe potuto percepire. L'insorgente sostiene che il servizio militare svolto dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 gli ha impedito l'inizio di un'attività lavorativa. Egli ha sostanzialmente affermato che avrebbe indubbiamente avviato un'attività lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare, visto che è in possesso della maturità di tipo commerciale, diploma che, contrariamente alla maturità liceale, permette l'immediato accesso al mondo del lavoro senza studi universitari, così come infatti è puntualmente avvenuto (cfr. doc. I; pag. 6). Come visto, per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG l'assicurato deve rendere verosimile che senza il servizio avrebbe assunto un'attività lavorativa della durata di almeno un anno o di durata indeterminata, benché non sia necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall'entrata in servizio (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C\_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013). In concreto, dalle tavole processuali si evince che l'interessato, nato nel 1994, durante gli studi commerciali ha maturato un'esperienza lavorativa in qualità di segretario/traduttore presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal 16 giugno al 16 luglio 2010, ha effettuato uno stage presso il " \_\_\_\_\_ " ad \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ dal 4 al 29 giugno 2012 e ha lavorato quale manutentore di veicoli presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal 15 luglio al 20 agosto 2012 (doc. 31/3-6; 13-16). In seguito, l'assicurato ha

conseguito, il 27 giugno 2013, l'attestato cantonale di maturità commerciale, riportando le seguenti note: 5.0 in italiano, 6.0 in tedesco, 5.5 in inglese, 5.0 in economia aziendale, 5.5 in diritto, 4.5 in economia politica, 5.0 in geografia, 5.0 in storia, 4.5 in progetto interdisciplinare (metamorfosi dell'economia: tra ecologia e socialità), 5.0 in comunicazione, 4.0 in matematica, 5.0 in scienze naturali, 6.0 in educazione fisica e 4.5 in francese (doc. 1/3). Dagli atti non risulta tuttavia che il ricorrente abbia inoltrato, dal 28 giugno al 27 ottobre 2013 (ovvero per ben quattro mesi dopo la fine degli studi e prima di prestare servizio militare), alcuna candidatura spontanea o in risposta a offerte di impiego. N eppure egli pretende il contrario. In effetti, dall'incarto emerge che, durante il servizio militare, l'interessato ha inoltrato svariate candidature spontanee, proponendosi sempre come stagista, esclusivamente presso il settore immobiliare, unicamente a partire dalla metà del mese di giugno 2014, segnalando che si rendeva disponibile dall'8 settembre 2014, visto che terminava il servizio militare il 23 agosto 2014 (doc. 37/5-18) . In particolare, ha inoltrato il 15 giugno 2014 una domanda d'impiego alla: \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ [in quest'ultimo caso, indirizzandosi a \_\_\_\_\_ e scrivendo che " (...) Sono venuto a conoscenza della vostra ditta tramite un mio caro amico, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (...) " (nдр.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/11)]. Il 22 giugno 2014 l'assicurato si è poi proposto alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ [scrivendo, in quest'ultimo caso, che " (...) ho saputo della vostra ditta tramite un mio conoscente, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (...) Visitando il vostro sito ho notato che offrite uno stage della durata minima di 3 mesi e questo ha suscitato il mio interesse poiché si tratta esattamente di ciò che sto cercando. Nonostante sul vostro sito non sia possibile candidarsi per un posto di stagista a causa della mancanza di posti vacanti nelle filiali ticinesi, vi spedisco i dati inerenti la mia persona, sperando che vi sia la possibilità di presentarmi personalmente (nдр.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/7)]. Il 26 giugno 2014 si è pure offerto alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, esordendo " (...) Sono venuto a conoscenza della vostra ditta tramite il sig. \_\_\_\_\_, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (...) "(nдр.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/7). Il 9 luglio 2014 la \_\_\_\_\_ ha informato l'assicurato che " dopo aver analizzato attentamente il suo profilo abbiamo valutate le sue qualità come idonee alla figura professionale che stiamo cercando e che vorremmo presentarle nel corso di una serata informativa tenuta dal titolare (...) il giorno 24 luglio alle ore 19.00 (...) " (doc. 31/20 e 27). Il 30 luglio 2014 \_\_\_\_\_ ha comunicato all'interessato che " al momento poterti offrire uno stage "all round", come desideri tu, che ti possa dare una visione globale di tutto ciò che riguarda il mondo immobiliare, dunque, vendita, amministrazione, locazione, marketing, ecc. non è possibile proprio per una questione organizzativa. Spero tu possa trovare una soluzione consona alla tua esigenza ." (doc. 31/25). Ora, a fronte della giurisprudenza già citata al considerando 2.3. (cfr. 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013, considerando 4.2. in fine ), ci si potrebbe invero chiedere

se l'attività di stagista (che si caratterizza notoriamente quale temporanea) - per cui si è sempre proposto l'assicurato - possa costituire o meno un'attività lucrativa salariata di lunga durata ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG. La questione può rimanere qui indecisa. In effetti, quand'anche si prendesse in considerazione l'ipotesi più favorevole all'assicurato [ovvero che l'attività di stagista - qualora si estenda per almeno un anno (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C\_364/2009 del 10 giugno 2010, considerando 6.3 e 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013, considerando 3.3 in fine) - possa essere considerata un'attività lucrativa salariata di lunga durata ai sensi dei precitati articoli di legge], il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento. Infatti, tutte le diverse ricerche di lavoro che ha effettuato (offrendosi, lo si ribadisce, sempre e solo in qualità di stagista) sono comunque rimaste senza successo (doc. 31/20, 23-27). Bisognerebbe dunque in ogni caso concludere che egli non ha reso verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare. Questa soluzione si impone tanto più se si considera che il ricorrente ha continuato le proprie ricerche di lavoro anche dopo aver terminato il servizio, segnatamente nel mese di settembre, allargando i propri orizzonti e rivolgendo la propria attenzione - oltre che al settore immobiliare (prendendo contatto con la \_\_\_\_\_; doc. 31/11,18, 19, 21 e 22) - anche a quello assicurativo, inoltrando il 1° settembre 2014 una domanda d'impiego alla \_\_\_\_\_, Agenzia generale di \_\_\_\_\_, scrivendo che "(...) mi propongo come stagista presso di voi poiché il settore assicurativo rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (...)" (ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 31/12). Non permette una diversa conclusione il fatto che l'assicurato - a seguito della precitata candidatura spontanea inoltrata alla \_\_\_\_\_ (e dopo essere stato sottoposto ad un colloquio il 4 settembre ed aver effettuato uno stage, non retribuito, nelle due settimane immediatamente successive) - è stato assunto al 100% in qualità di "junior support alla clientela", a far tempo dal 1° dicembre 2014, con relativo contratto a tempo indeterminato sottoscritto il 24 ottobre 2014. (doc. 31/7-12). Ciò indipendente-mente dalla questione di sapere - e che, pertanto, può rimanere qui indecisa - se il differimento dell'inizio dell'attività lucrativa sia stato effettivamente dettato unicamente dalle esigenze del datore di lavoro, così come da lui dichiarato e/o confermato (doc. 31/10; 32 e 33). Da ultimo, val qui la pena di puntualizzare che quand'anche le diverse ricerche di lavoro che ha effettuato l'assicurato avessero sortito l'effetto sperato (e ritenuta l'ipotesi a lui più favorevole, ovvero che avesse reperito un'attività di stagista che potesse essere considerata di lunga durata ai sensi degli articoli ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG), si giungerebbe comunque a concludere che non avrebbe reso verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare, visto che l'inizio dello stage sarebbe in ogni caso successivo, nella migliore delle ipotesi, al 15 giugno 2014 (data di inoltro delle prime candidature spontanee) e, quindi, inferiore ad un anno nell'arco temporale dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014. Ne discende che nel caso di specie non sono date le condizioni per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato per il conteggio dell'indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un'attività di lunga durata giusta l'art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG. A ragione il ricorrente è stato quindi indennizzato con un'IPG di fr. 62.- giornalieri lordi anche per il periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014 ("ferma continua"), così come disposto

dall'art. 10 cpv.2 LIPG.

### **E. 2.6**

Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione dell'importo dell'indennità giornaliera spettante all'assicurato nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare, questa Corte osserva quanto segue. A) Periodo dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014. Avendo frequentato la "scuola reclute" (e non avendo figli; cfr. art.

### **E. 2.7**

Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare della Cassa che con decisione su opposizione del 26 giugno 2015, la quale ha confermato il provvedimento del 6 marzo 2015, ha stabilito a favore del ricorrente un'indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.- lordi per il servizio militare svolto dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 (segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e "ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014). 2.8. In questa sede l'avvocato del ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dalla Cassa (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 9 settembre 2015 con la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al patrocinatore dell'insorgente di presentare eventuali osservazioni; cfr. doc. IV) - l'interrogatorio del proprio assistito (cfr. ricorso, doc. I pag. 7 e 9). In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere né all'assunzione di ulteriori prove né a sentire il ricorrente.

### **E. 3**

Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16 a : a. 25 per cento per le persone senza figli; b. 40 per cento per le persone con un figlio; c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

### **E. 3.3**

L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance ( ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui n'exerçaient pas

d'attività lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service ( ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG ( ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238) . (...)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice). La sentenza riguardava un assicurato che ha ottenuto un MLaw in scienze criminali nel mese di settembre 2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal 31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28 maggio 2011 la dichiarazione di un casificio che lo avrebbe assunto dal gennaio 2011 a tempo indeterminato. L'Alta Corte ha stabilito che: " (...) 4.

#### **E. 4**

L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16 a .

#### **E. 4.1**

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano

irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.5. Nel caso di specie, la Cassa ha accordato a RI 1 un'indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.- lordi per il periodo dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare. L'amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 38), rilevando che: " (...) Nel caso specifico in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LIPG durante il periodo di scuola reclute, la Cassa deve, in ogni caso, limitarsi al versamento di un importo di IPG pari a fr. 62.00 giornalieri lordi per il periodo di servizio dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014. Per quanto attiene al periodo di servizio in ferma continua (dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014), in applicazione degli artt. 10 e 16 cpv. 3 lettera a LIPG, non avendo percepito reddito da attività lucrativa, la Cassa deve considerare l'assicurato persona senza attività lucrativa. Nel concreto dell'art. 1 cpv. 2 lettera b OIPG e conseguentemente dell'art. 4 cpv. 2 OIPG, a mente della giurisprudenza, sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa, quelle che rendono verosimile che avrebbero potuto iniziare un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non avessero dovuto entrare in servizio. Soddisfano questo requisito coloro che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o di almeno un anno (cfr. DTF 136 V 231 (90\_364/2009 del 10 giugno 2010) e marg. 5004 DAPG). Sebbene la Cassa non contesta la volontà del signor RI 1 di, prima o poi, intraprendere un'attività lucrativa, l'autorità ritiene che l'assicurato non abbia reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o per almeno un anno. Infatti, l'impedimento al lavoro non è imputabile all'obbligo di prestare servizio, tant'è che l'assicurato stesso ha volontariamente scelto di svolgere il servizio di lunga durata al fine di esaurire i suoi obblighi militari. Occorre pure sottolineare che il rapporto di lavoro con \_\_\_\_\_ non avrebbe comunque potuto iniziare prima del 1. dicembre 2014. Tuttalpiù, qualora il milite non avesse optato per la ferma continuata, avrebbe eventualmente potuto frequentare, e quindi essere assunto da \_\_\_\_\_, i corsi introduttivi del primo semestre 2014. Si rileva inoltre come, dall'esame delle candidature spontanee inoltrate dopo la metà di giugno 2014, l'assicurato abbia peraltro espresso chiaramente la sua disponibilità solamente "a partire dal 08.09.2014", mentre il servizio sarebbe terminato già il 23 agosto 2014. Il signor RI 1 ha inoltre sottolineato più volte la volontà di beneficiare di un periodo di vacanza terminato il servizio militare, possibilità che gli "era stata negata per un anno intero" A fronte di quanto sopra esposto si evince chiaramente che il signor RI 1 non si sarebbe reso disponibile sul mercato del lavoro prima del 8 settembre 2014. (...)" Preso atto che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'applicazione alla fattispecie degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b OIPG e quindi dell'art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG, secondo cui per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere che nel suo caso va senz'altro applicato l'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG, visto che ritiene di aver reso verosimile, così come richiesto dalla

giurisprudenza vigente in materia, che avrebbe indubbiamente avviato un'attività lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare. Egli ha, pertanto, chiesto di calcolare l'indennità giornaliera spettantegli per il servizio militare svolto sulla base dell'art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG (cfr. doc. I).

#### **E. 4.2**

Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la question peut demeurer indécise. (...)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice). 2.4. Le Directive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall'UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue " (...) 5. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le service

#### **E. 4.3.1**

Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine (nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.

#### **E. 4.3.2**

Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C\_447/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.1.2; 9C\_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind nicht aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den Dienst anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandsaufenthalt steht lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf einer Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1).

#### **E. 4.4**

Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10 Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (...)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice). Infine, in una sentenza 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che: " (...)

#### **E. 5**

L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16 a , tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.

#### **E. 5.1**

Distinction entre personnes actives et non actives 5001 Ont droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués. 5002 Aussi longtemps qu'elles remplissent la durée minimale indiquée ci-dessus, les personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées comme exerçant une activité lucrative. 5003 Pour des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l'heure, la durée d'activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons données correspond à une charge complète pendant quatre semaines. 5004 Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu'elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n'avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d'une année au moins (ATF 9C\_364/2009). 5005 Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles prouvent, par une attestation de l'office du travail apposée sur la feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu'elles auraient entrepris une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, pour autant qu'un emploi aurait pu leur être procuré. 5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d'entrer en service ou si elle l'avait achevée pendant le service, il est présumé qu'elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n'aurait pas entamé d'activité lucrative (ATF 9C\_111/2011). 5007 Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives. (...) I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall'UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche: (...) 5005 Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001. 5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d'entrer en service ou si elle l'avait achevée pendant le service, il est présumé qu'elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C\_57/2013 consid. 2.1.1). Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n'aurait pas entamé d'activité lucrative (ATF 137 V 410).” Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

## E. 6

L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale." Giusta l'art. 16a LIPGA l'indennità totale massima ammonta a 245 franchi 2 al giorno. L'art. 1 OIPG definisce così le persone che esercitano un'attività lavorativa: " 1 E' considerato persona che esercita un'attività chi

ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane. 2 Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: a. disoccupati; b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo; c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio." Ai sensi dell'art. 2 OIPG le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa. Secondo l'art. 4 cpv. 1 e 2 OIPG relativo all'indennità per lavoratori salariati: " 1 L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di: a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d. servizio ai sensi dell'articolo 1 a LIPG; e. maternità; f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà. 2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata." L'art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG, concernente l'accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare, enuncia che: " 1 È considerato salariato con reddito regolare chi: a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni; b. ha interrotto il lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua volontà. 2 Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue: a. per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette. b. Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30. c. Per salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28." Giusta l'art. 6 OIPG, riguardante l'accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare: " 1 Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio. 2 Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo."

## **E. 9**

cpv. 2 LIPG), il ricorrente è stato correttamente indennizzato dalla Cassa durante tale arco temporale con un'IPG di fr. 62.- giornalieri lordi, così come disposto dall'art. 9 cpv.1 LIPG. B) Periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014 ("ferma continua"). Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, visto che egli ha conseguito l'attestato cantonale di maturità commerciale il 27 giugno 2013 ed ha iniziato il servizio militare il 28 ottobre 2013, ovvero quattro mesi dopo la fine degli studi (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C\_57/2013 del 12 agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18

marzo 2015, consid. 2.6 ). Non essendo disoccupato al 28 ottobre 2013 - ovvero all'inizio del servizio militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso assicurativo ( cfr., al riguardo, le già citate - al considerando

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.